



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piervittorio Farinella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **465/2019** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv. (*C.F._2*), elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE

contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. *null*
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in *null*
il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. notificato il 6.6.2018, *Parte_1* ha adito il Tribunale di Ravenna in relazione a due eventi dannosi a suo carico, ossia:

- a) un sinistro stradale occorso il 26 settembre 2016 (allorquando egli, alla guida di *CP_2* riportando la frattura del piatto tibiale e del ginocchio sinistro);
- b) l'infezione nosocomiale contratta a seguito dell'intervento chirurgico di artroprotesizzazione totale di ginocchio sinistro, effettuato in data 26 giugno 2017, presso la casa di cura *Org_1* *Controparte_1*.

L'elaborato di CTU depositato nel procedimento (consulenti incaricati dott. *Per_1* e *Per_2*), ha evidenziato i postumi del sinistro stradale in una invalidità permanente nella misura del 9 %, con ITT di 30 giorni, ITP di complessivi 117 giorni, con spese mediche giudicate congrue per € 2.206,66 e quelli della responsabilità sanitaria da infezione nosocomiale nel danno iatrogeno dal 16 % al 24 %, ITT 49 giorni e ITP 260 giorni complessivi, con spese indicate congrue per € 1.441,49.

Dopo il deposito della CTU, *Controparte_1* con bonifico effettuato in data 30/11/2018, accreditava all'attore la somma di € 100.000,00, che questi accettava in acconto.

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* dato atto di aver trattato e definito con *CP_2* il danno riferibile al sinistro stradale, ha richiesto la condanna di *Controparte_1* al pagamento della somma di € 195.197,00 (dalla quale decurtare i 100.000,00 euro già versati dalla convenuta) per il danno da infezione nosocomiale, derivante dall'intervento chirurgico svolto presso la *Org_1* di Ravenna.

In particolare, la richiesta risarcitoria comprendeva le seguenti voci:

- danno differenziale dal 15 % al 24 %, quale aggravamento del danno permanente determinato dall'infezione € 54.043,00
- danno morale o personalizzazione € 16.212,00
- danno biologico temporaneo € 29.253,00
- spese mediche € 3.271,49
- danno da perdita di reddito dal sett. 17 al ott. 18 € 16.063,39
- incidenza negativa sulla capacità di produrre reddito, ovvero incapacità lavorativa specifica pari al 24 % € 62.070,42
- spese CTU € 4.400,00
- spese CTP € 1.220,00
- spese legali procedimento di ATP € 5.845,57.

Costituitasi, *Controparte_1* rilevava anzitutto l'improcedibilità dell'avversa domanda per la violazione dell'art. 8 della legge *CP_3*, per essere stata la

domanda introduttiva del presente giudizio notificata alla convenuta oltre i termini previsti dalla citata disposizione.

Nel merito contestava i criteri esposti da parte attrice per la determinazione del danno; evidenziava altresì l'erroneità della CTU, nella parte in cui questa aveva attribuito alla sola infezione nosocomiale l'incapacità lavorativa specifica accertata in capo all'attore. Chiedeva pertanto di rigettare la domanda attorea e, qualora fosse stato accertato che la somma già corrisposta all'attore risultasse sovrabbondante rispetto al dovuto, di condannare quest'ultimo alla restituzione delle somme percepite in eccedenza.

Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma II° c.p.c., valutate le richieste di prova avanzate, all'udienza del 9.5.2023 venivano precisate le conclusioni.

Alle parti erano quindi concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.

Si trae dalla C.T.U. una breve narrativa degli eventi – peraltro incontestati nel presente giudizio – che preludono alle questioni che ne formano oggetto.

Come detto, in data 16/9/2016 *Persona_3* mentre tornava a casa dal lavoro in sella al suo motociclo, veniva tamponato da un'autovettura Toyota Yaris, assicurata *CP_2*, riportando lesioni che hanno reso necessario il ricovero in ospedale.

Gli esami strumentali evidenziavano infrazione a carico dell'arco anteriore della VII costa sinistra e frattura avallata del piatto tibiale esterno.

Seguivano vari interventi terapeutici, tra cui sedute di rieducazione motoria.

A causa dell'assenza di significativi miglioramenti, in data 12.1.2017 il paziente si rivolgeva alla dr.ssa *Persona_4* del U.O. del *Organizzazione_2* di Ravenna, la quale rilevava un disturbo depressivo dell'adattamento, reattivo al trauma subito, per cui venivano prescritte terapie antidepressive; venivano tra l'altro rilevate angosce sul futuro, accentuate dal successivo licenziamento (rectius: mancato rinnovo del contratto) dalla ditta in cui il paziente lavorava da anni.

Il 20.2.2017 egli si rivolgeva a un specialista ortopedico, il quale consigliava terapia motoria (camminare con bastone per brevi tragitti e magnetoterapia per 40 giorni)

Nel marzo 2017 si rivolgeva al medico legale S. Fabbri, che gli diagnosticava un danno biologico permanente del 15% e una incidenza negativa sulla capacità lavorativa specifica pari al 50% del danno biologico,

Dopo ulteriori esami, il 20.3.2017 veniva posta indicazione a un intervento chirurgico di artroprotesizzazione totale del ginocchio sinistro.

L'intervento veniva eseguito il 26.6.2017 presso la *Org_3* di Ravenna. Il paziente era dimesso il 7.7.2017.

Si manifestavano sin da subito sintomi poi valutati come determinati da un processo flogistico

Il 18.8.2017 *Pt_1* veniva sottoposto a nuovo intervento per rimozione della protesi e applicazione di spaziatore antibiotato.

In seguito egli praticava per 6 settimane terapia antibiotica, con conseguente normalizzazione dell'indice di flogosi.

Il 14.12.2017 veniva sottoposto a nuovo intervento per rimozione dello spaziatore e impianto di una protesi.

Seguiva un percorso terapeutico-riabilitativo e, a partire dal 16.10.2018, la ripresa dell'attività lavorativa.

Va preliminarmente osservato che l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, per il mancato rispetto, nella proposizione della domanda, del termine perentorio stabilito dall'art. 8 della L. 24-2017, non è fondata.

Deve infatti rilevarsi che il 3 comma dell'art. 8 della L. n. 24 del 2017 non specifica che il termine di novanta giorni per il deposito del ricorso ex 702-bis c.p.c. sia perentorio, mentre definisce espressamente perentorio il termine di sei mesi per l'avveramento della condizione di procedibilità (*ubi lex voluit, ibi dixit*). In assenza di una qualificazione normativa espressa di detto termine come perentorio, lo stesso deve quindi intendersi ordinatorio e volto, come specifica la norma, unicamente a "far salvi gli effetti della domanda" (cfr., in tema, Trib. Savona 8.10.2019, Trib. Pordenone, 02/09/2021, in tema, Trib. Savona cit.: "in assenza di una qualificazione espressa in termini di perentorietà il termine di 90 giorni deve infatti essere qualificato come ordinatorio in base all'art. 153 del codice di rito")

Quanto al merito, come detto, nel presente giudizio non sono contestate né la presenza del quadro clinico conseguente all'incidente stradale del 16.9.2016, né l'insorgenza, a carico del paziente, di un processo infettivo dopo e a causa dell'intervento chirurgico del 26.6.2017, processo pertanto qualificabile come "complicanza infettiva peri-operatoria e quindi nosocomiale" (p. 54).

Si procede pertanto alla quantificazione del danno lamentato dall'attore, tenuto conto di quanto al riguardo prospettato dalle parti.

Danno non patrimoniale

Danno biologico irreversibile

La CTU ha accertato una invalidità permanente del 9% da calcolarsi nella percentuale dal 15 al 24; tenuto conto dell'età (56 anni) del richiedente al momento del fatto e in applicazione delle tabelle di Milano del 2018 (epoca del fatto), tale danno è pari alla differenza tra €. 88.660,00 e 38.827,00, ossia **€. 54.043,00.**

Danno per invalidità temporanea (tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018; Punto base I.T.T. € 99)¹

Invalidità temporanea totale	€ 4.851,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 10.395,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 1.485,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 19.701,00

Danno morale

Al riguardo, la S.C. ha condivisibilmente statuito che “*costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione*” (Cass. Civ. Sez. 3, n. 7513 del 27/03/2018).

In altra, più recente pronuncia, la S.C. ha osservato che: “*in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale*” (Cass. civ. sez. 3, n. 6444 del 03/03/2023: nel caso oggetto della pronuncia era stata evidenziata un'invalidità permanente del 4%).

¹ I parametri di cui agli artt. 138 e 139 del Cod. Ass. Priv., indicati quali riferimento dalla convenuta, non risultano applicabili al caso di specie, in quanto dettati con riguardo alle ipotesi di lesioni micro-permanenti (non ricorrenti nel caso di specie).

Ciò posto, nel caso di specie, un pregiudizio di tipo morale distinto e ulteriore rispetto alla lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato appare ravvisabile, non solo perché il vulnus alla salute è risultato di entità significativa (l'invalidità permanente è stata quantificata nel 9%; si trattava inoltre di un danno c.d. "differenziale", in quanto innestatosi sulla condizione di invalidità conseguita all'incidente stradale di cui si è detto, quantificata nel 15%), ma anche perché può (quanto meno presuntivamente) ritenersi che, dopo il periodo conseguito all'incidente stradale del 16/9/2016 – caratterizzato dal ricorso a varie terapie, rivelatesi sostanzialmente inefficaci e nel corso del quale il paziente entrava addirittura in uno stato di depressione (gli era infatti diagnosticato, dai sanitari del [REDACTED] di Ravenna, un disturbo depressivo dell'adattamento, reattivo al trauma subito, con il manifestarsi di angosce sul futuro) – l'insuccesso dell'intervento di artroprotesizzazione del ginocchio, nel quale egli aveva riposto le proprie speranze di miglioramento, hanno con ogni verosimiglianza aggravato le condizioni di sofferenza interiore del soggetto, come del resto confermato dal referto dell' *Organizzazione_4* di Ravenna del 26.9.2022, dr.ssa *Per_5* (doc. 29 parte attrice), nel quale si attesta che "le complicità e le sequele dell'infortunio" sembrano avere compromesso in modo significativo la piena autonomia e stabilità della deambulazione con frequenti cadute e si evidenzia che il *Pt_1* presenta un "tono dell'umore caratterizzato da stati alterati e abulici", nonché "da sentimenti di solitudine e perdite di speranza per il proprio futuro lavorativo e di salute". Siffatto ulteriore pregiudizio appare equitativamente quantificabile in misura del 20% del danno biologico permanente, pari a **€. 10.808,60**

Quanto invece alla richiesta "personalizzazione" del danno, chi scrive ritiene condivisibile l'orientamento interpretativo secondo cui, in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. civ. Sez. 3, n. 23469 del 28/09/2018).

Nel caso di specie, le circostanze addotte dall'attore a sostegno di tale richiesta (rinuncia a svolgere le attività sportive – calcetto, racchettone – prima praticate, a causa della ridotta capacità di movimento derivata dalle descritte vicende) costituiscono una conseguenza ordinaria e non già del tutto anomala, eccezionale e peculiare, del tipo di lesioni dallo stesso riportate e risultano già risarcite attraverso la monetizzazione del grado di invalidità permanente.

La domanda di ulteriore personalizzazione del danno non può pertanto trovare accoglimento.

Danno patrimoniale

Mancato svolgimento dell'attività lavorativa

Documentato che il **Pt_1** ha ripreso l'attività lavorativa dal 17.10.2018, assunto dapprima part time e a tempo determinato (doc. 17), poi, dal 1.1.2019, a tempo pieno (doc. n. 23); infine, dal 1.01.2019, a tempo indeterminato (doc. n. 24), parte attrice ha richiesto liquidarsi il danno da mancata percezione della retribuzione lavorativa a decorrere dall'epoca in cui un regolare decorso post intervento di artroprotesi del ginocchio avrebbe consentito al **Pt_1** di riprendere il lavoro, al netto dell'indennità Naspi percepita (€ 10.233,23), ovverosia in data 5.09.2017, dopo gg. 60 dalle dimissioni, per l'importo € 16.063,39.

Per parte sua, la convenuta ha osservato che **Pt_1** era stato licenziato già in data 30 settembre 2016, ossia in epoca antecedente all'intervento chirurgico del giugno 2017, per cui quest'ultimo non ha svolto alcun ruolo nella perdita della capacità lavorativa del richiedente.

In ogni caso **Pt_1** non lavorava all'epoca dell'intervento, mentre avrebbe dovuto dimostrare di avere quanto meno cercato un impiego nel corso del periodo di invalidità conseguito all'operazione.

Dovrà inoltre tenersi conto di quanto corrisposto al **Pt_1** dell'**Org_5** a titolo di indennizzo.

Infine, il criterio di calcolo del danno patrimoniale proposto dall'attore è errato, poiché alla sua base è stato posto il reddito lordo e non, come sarebbe dovuto essere, quello netto.

Al riguardo, va anzitutto rilevato che l'osservazione del convenuto secondo cui **Pt_1** sarebbe stato "licenziato" già in data 30 settembre 2016 è erranea e fuorviante, atteso che l'attore ha comprovato (docc. nn 12 e 13) – né del resto parte convenuta ha mosso contestazioni specifiche su tale puntualizzazione – che egli veniva abitualmente assunto dall'impresa per cui lavorava con contratti a termine, di volta in volta rinnovati e che l'ultimo di tali contratti, scaduto due settimane dopo l'infortunio stradale (appunto, il 30.9.2016), non è stato rinnovato, con ogni evidenza proprio a cagione dell'incidente.

Il termine "licenziato", che si ritrova nelle consulenze tecniche svolte nel corso del procedimento per A.T.P., è pertanto tecnicamente improprio (del resto, nella C.T.U.

Persona_6 la circostanza, viene correttamente precisata (pp. 4 e 5: "[...] accentuate dal successivo licenziamento [**rectius: mancato rinnovo del contratto**]").

Riguardo agli indennizzi riconosciuti al **Pt_1** all'**Org_5**, ve rilevato che, come emerge dal documento B prodotto dallo stesso convenuto con le note autorizzate del 17.06.2020, **Org_5** ha corrisposto al **Pt_1** € 2.926,86 a titolo di danno biologico, nonché € 8.022,98 per inabilità temporanea per il periodo dal 20.06.16 al 9.02.17.

Tanto il riferimento a quest'ultimo lasso temporale (20.6.2016-9.2.2017), quanto la circostanza che entrambe le comunicazioni **Org_5** rechino l'intestazione "pratica

infortunio o malattia professionale n. 514637070 del 16.09.2016”, portano a escludere che le indennità in questione attengano alle conseguenze pregiudizievoli dell’intervento chirurgico del 26.6.2017

Il rilievo secondo cui **Pt_1** avrebbe dovuto dimostrare di avere cercato un impiego nel periodo di invalidità conseguito all’intervento non appare condivisibile, non potendosi esigere tale tipo di condotta da parte di una persona che ha per l’appunto patito gli esiti di un’altrui condotta pregiudizievole.

In particolare, nella C.T.U. a firma dr. **Per_7** e **Per_2** oltre a darsi conto del più recente decorso a seguito del nuovo intervento si attesta che ancora in data 4.7.2018 il paziente presentava dolore e difficoltà nelle fasi di salita e discesa dalle scale e necessitava di riabilitazione; condizioni sostanzialmente riscontrate anche in occasione della visita medico legale svolta dai CTU (27.7.2018).

Pertanto, la circostanza che il soggetto abbia potuto riprendere il lavoro solo nell’ottobre 2018 appare plausibilmente riconducibile appunto agli esiti della vicenda che ne occupa. Il criterio del reddito lordo, utilizzato dall’attore per il calcolo, risulta corretto, atteso che tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi soggette a tassazione, tra (Cass. sez. L, n. 2472 del 03/02/2021).

Conseguentemente, risulta congruo l’importo richiesto a titolo di lucro cessante, così come il parametro del reddito imponibile, utilizzato per il relativo calcolo: € 23.644,00 : 365 * 406 (periodo di inattività lavorativa dal 5.9.2017 al 16.10.2018)= € 26.299,00, da cui va detratta l’indennità NASPI percepita (€ 10.233,23), per un risultato di € 16.066,67.

Diminuzione della capacità lavorativa specifica.

Quanto al lamentato danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica, come detto, la c.t.u. espletata ha determinato tale pregiudizio nella misura del 24%.

Tuttavia e a prescindere dal rilievo che – come condivisibilmente osservato dalla convenuta – i CTU non hanno chiarito per quale motivo, pur avendo attribuito solo il 9 % del danno biologico alle conseguenze dell’infezione, abbiano invece addebitato a quest’ultima la totalità (24%) dell’incapacità lavorativa specifica del richiedente, laddove è incontestato che quando venne sottoposto all’intervento chirurgico presso la casa di cura **[REDACTED]** il **Pt_1** era già portatore di varie patologie, la maggior parte delle quali conseguenza del sinistro stradale occorso il 16.9.2016², in materia vanno richiamati i seguenti principi statuiti dalla S.C.:

- la riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sè (danno - evento), ma rappresenta invece una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza). Pertanto, una volta provata la riduzione della

² Non è stata ritenuta necessaria, nondimeno, la pur richiesta audizione a chiarimenti dei CTU, atteso quanto appresso si osserverà, in ordine alla mancata dimostrazione in concreto, da parte dell’attore, del pregiudizio lamentato.

capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno (Cass. Sez. 3, n. 3961 del 21/04/1999);

- il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (Sez. 3, n. 15737 del 15/06/2018: cfr. anche Cass. Sez. 3, n. 11361 del 22/05/2014);
- la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico. (Cass. Sez. 3 n. 17931 del 04/07/2019).

Nel caso in esame e richiamato quanto sopra esposto in ordine al periodo in cui il Pt_1 non ha svolto attività lavorativa, parte attrice, ottemperando a quanto disposto dal giudice all'udienza del, ha prodotto le buste paga delle mensilità da ottobre 2018 a maggio 2020 (doc. 18-20).

Dal loro esame si desume che il reddito netto percepito dal Pt_1 nel 2019 è pari a €. 26.930,00 (si tralasciano i decimali), ossia in media €. 2.244,00 mensili.

Anche considerando l'intero periodo cui si riferiscono le buste paga (20 mesi) la media è di €. 2.037,00 al mese, laddove prima dell'infortunio (reddito netto del 2015: €. 20.611,00) la media era di €. 1.717,00 al mese.

Non vi è prova, pertanto, di un decremento dei redditi percepiti dall'attore, dopo la ripresa dell'attività lavorativa.

Quanto alla richiesta di risarcimento, avanzata in subordine dall'attore, del danno da cenesesi lavorativa, quest'ultimo tipo di pregiudizio, come noto, di natura non patrimoniale, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute e deve

ritenersi pertanto ricompreso nel quantum di invalidità permanente come sopra determinato, potendo rilevare un pregiudizio ulteriore nei limiti della c.d. “personalizzazione”, di cui tuttavia, per le ragioni già esposte, non risulta fornita adeguata dimostrazione, nel caso in esame.

Ne consegue che la domanda di parte attrice non può, sul punto, trovare accoglimento.

La convenuta pertanto deve essere condannata al risarcimento dei danni, per l'importo di €. 619,27 (ossia €. 100.619,27, meno la somma di €. 100.000,00, già corrisposta dalla convenuta e trattenuta a titolo di acconto).

Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della domanda e rivalutata anno per anno secondo gli indici ^{Org-} dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire da tale data, fino alla pubblicazione della presente sentenza; da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.

Quanto alle **spese**, si rileva quanto segue.

Rispetto al totale spese mediche documentate (€. 3.648,15), la CTU ne ha attribuite ad **CP_2** €. 2.206,66; conseguentemente la convenuta è obbligata al pagamento del residuo (€ 1.441,49).

Riguardo alle ulteriori spese, rileva la documentazione di provenienza **CP_2** depositata da parte convenuta il 27.4.2021, da cui emerge che la compagnia assicuratrice ha corrisposto al richiedente € 3.106,00 per spese mediche + spese di consulenza di parte (queste ultime, pertanto, quantificabili in €. 900,00, atteso che come detto, le spese mediche attribuite dal CTU ad **CP_2** ammontano a €. 2.206,66), oltre che €. 2.810,00 a titolo di rimborso al 50% per spese di CTU e CTP (di cui €. 2.200,00 pari al 50 % di quanto liquidato dal Tribunale per il compenso dei CTU e 610,00 pari al 50% del compenso spettante al CT di parte ricorrente) nonché €. 3.300,00 per spese legali (€. 2.779,82, oltre alla ritenuta).

Contrariamente a quanto osservato negli scritti conclusivi da parte attrice, non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità della documentazione sopra richiamata.

Conseguentemente, parte convenuta deve essere condannata al pagamento dei seguenti importi:

- spese mediche €. 1.441, 49
- spese consulenza di parte 930,00
- rimborso compenso CTU 2.200,00
- compenso CTP 610,00

oltre al pagamento delle spese legali per il procedimento di ATP (che si liquidano in €. 3.645,00, oltre 15% per spese generali, CPA e altri accessori di legge, nonché €. 527,08 per spese documentate, da cui detrarre l'importo di €. 3.300,00, già corrisposto da CP_2 .

Tenuto conto del rilievo che la liquidazione complessiva del danno è di poco superiore all'importo di €. 100.000,00, già versato dalla convenuta, quest'ultima appare solo in minima parte soccombente, per cui appare equo compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 4/5, con condanna della convenuta alla rifusione del residuo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio iscritto al n. 613/2019 R.G., ogni diversa domanda rigettata come in motivazione, così provvede:

1. condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_1, della somma di €. 619,27, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;

2. condanna inoltre Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attore al pagamento dei seguenti importi

- spese mediche €. 1.441, 49
- spese consulenza di parte 930,00
- rimborso compenso CTU 2.200,00
- compenso CTP 610,00.

oltre al pagamento delle spese legali per il procedimento di ATP (che si liquidano in €. 3.645,00, oltre 15% per spese generali, CPA e altri accessori di legge, nonché €. 527,08 per spese documentate, da cui andrà detratto l'importo di €. 3.300,00);

3. compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio nella misura di 4/5 e condanna parte convenuta alla rifusione, nei confronti dell'attore, delle spese legali (che liquida nei complessivi importi di €. 14.103,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, CPA e altri accessori di legge, nonché €. 786,00 per spese documentate) per il residuo 1/5.

Ravenna, 18-3-2024

Il Giudice
dott. Piervittorio Farinella